



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LE PARI OPPORTUNITÀ, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

UFFICIO DI SEGRETERIA  
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 17/5/2011

ore 10,00

Sostituisce quelli precedentemente depositati.

Be,

EMENDAMENTI DEL GOVERNO AL DECRETO DELEGATO 3 AGOSTO  
2016 N.100 "MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
TIROCINIO POST-LAUREA PER IL CORPO SANITARIO - MISURE DI  
SOSTEGNO ALLA SPECIALIZZAZIONE DEL CORPO MEDICO DELL'ISS"

**emendamento modificativo articolo 1**

Art. 1  
(Finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 24 luglio 1992 n.64, il tirocinio post-laurea per il corpo sanitario può essere espletato anche attraverso la partecipazione ad una scuola di specializzazione medico-chirurgica, mediante ~~l'istituzione di borse di studio~~ **la previsione di posti** a favore dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo ~~3~~ **4**, per incentivarne la partecipazione alle Scuole di Specializzazione delle Università con le quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto appositi accordi di collaborazione e/o intese specifiche.

**emendamento modificativo articolo 2**

Art. 2  
(~~Finanziamento borse di studio~~ **Erogazione del contributo per Scuola di Specializzazione**)

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga direttamente all'Università sede della Scuola di Specializzazione con la quale la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto ~~un accordo~~ accordi e/o intese ~~per la riserva in sovrannumero di posti~~ **specifici**, ed a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2bis che ne facciano domanda e che siano stati ammessi ai relativi corsi di specializzazione, un contributo annuale dell'ammontare corrispondente a quello stabilito nel relativo accordo e/o intesa per l'intera durata del corso di specializzazione.

2. Al termine del corso di specializzazione il beneficiario della ~~borsa di studio~~ **disciplina prevista dalla presente normativa** è comunque tenuto a rimborsare integralmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale le somme corrisposte a tale titolo secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel contratto di formazione ~~sottoscritto di cui al successivo art. 4~~ **2 ter**; ~~lo specializzando può richiedere di iniziare la restituzione rateale anche durante la Scuola di Specializzazione.~~

3. ~~La restituzione può essere parzialmente compensata con il lavoro dello specializzando qualora l'ISS ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati, in accordo con l'Ateneo e lo studente.~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 - 47800 San Marino  
[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883041  
Fax. +378 (0549) 883044





SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

**Emendamento aggiuntivo di un articolo 2 bis**

**Art. 2 bis  
(Procedura attivazione posti presso Scuole di  
Specializzazione)**

1. In adempimento delle finalità della presente legge, il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, con delibera da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, individua il numero di posti presso le Scuole di Specializzazione per i quali l'Istituto di Sicurezza Sociale intende attivare accordi con le Università ai sensi dell'art. 1 della presente legge. La delibera viene trasmessa entro 15 giorni al Congresso di Stato per la presa d'atto e successivamente viene pubblicata sul sito internet dell'Istituto per la Sicurezza Sociale al fine di darne la massima diffusione. Tale delibera dovrà essere emanata anche quando, in ottemperanza agli indirizzi di programmazione sanitaria, non si intenda attivare, per l'anno di riferimento, alcun posto presso le Scuole di Specializzazione.
2. Il Comitato Esecutivo, con la delibera di cui al comma precedente, predispone apposito contratto di formazione specialistica avente ad oggetto le tempistiche e le modalità di restituzione del contributo erogato. La sottoscrizione di tale contratto costituisce condizione di ricevibilità della domanda di partecipazione al percorso di specializzazione disciplinato dalla presente normativa.
3. L'attività professionale prestata ai sensi della presente normativa è considerata come attività di servizio nel caso di concorso o altra forma di selezione per il reclutamento di personale medico da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

**Emendamento aggiuntivo articolo 2 ter**

**Art. 2 ter  
(Contratto di formazione specialistica)**

1. Il contratto di formazione specialistica dovrà contenere:
  - a) l'impegno per il medico in formazione specialistica di restituzione del contributo erogato a suo favore dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro cinque anni dalla data di sottoscrizione di un contratto di collaborazione, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo;



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

- b) l'obbligo per l'Istituto per la Sicurezza Sociale di stipulare un contratto di collaborazione con il medico specialista della durata di almeno cinque anni;
- c) la possibilità per il medico specialista di restituire quanto dovuto all'Istituto per la Sicurezza Sociale prima della scadenza del contratto di collaborazione di cui al superiore punto a); in tal caso questi avrà facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale di cui al punto b) senza sostenere alcun onere aggiuntivo;
- d) la facoltà per il medico specialista di provvedere alla restituzione di quanto dovuto all'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il termine della Scuola di Specializzazione; in tal caso, questi sarà libero da qualsivoglia obbligo nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- e) la regolamentazione della restituzione di quanto dovuto dal medico in formazione specialistica, che dovrà avvenire con le seguenti modalità:
  - secondo quanto stabilito al superiore punto a) del presente articolo; il medico in formazione specialistica potrà richiedere di iniziare la restituzione rateale anche durante la Scuola di Specializzazione;
  - in accordo con l'Ateneo e lo studente, la restituzione potrà essere parzialmente compensata con il lavoro del medico in formazione specialistica qualora l'Istituto per la Sicurezza Sociale ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati.

2. Ai fini dell'adempimento del sopra indicato impegno, il medico specialista dovrà comunicare all'Istituto per la Sicurezza Sociale di aver conseguito il diploma di specializzazione con le modalità indicate nel citato contratto di collaborazione.

3. Qualora, a seguito di convocazione da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, il medico specialista non provveda a sottoscrivere il predetto contratto di collaborazione nei termini sopra indicati e a prendere prontamente servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, fatti salvi i casi di forza maggiore, o interrompa anticipatamente il contratto di collaborazione senza aver completato la restituzione di quanto dovuto, il medico specialista sarà tenuto all'immediato pagamento integrale dell'importo dovuto aumentato di una penale pari al 10% dell'ammontare complessivo del contributo erogato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Onagnano, 20 - 47890 San Marino  
[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Fel. +378 (0549) 883041  
Fax +378 (0549) 883044





## **Emendamento aggiuntivo articolo 2 quater**

### **Art. 2 quater (Destinatari)**

**1. Possono accedere alla procedura disciplinata dalla presente normativa i cittadini sammarinesi e i soggetti sia anagraficamente che effettivamente residenti in Repubblica da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'art. 2 bis che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Stati i cui titoli di studio siano riconosciuti nell'ambito dell'Unione Europea, e che alla data della presentazione della domanda abbiano un'età non superiore ai 40 anni.**

## **Emendamento aggiuntivo articolo 2 quinquies**

### **Art. 2 quinquies (Domanda di partecipazione)**

- 1. La domanda di partecipazione alla procedura disciplinata dalla presente normativa deve essere presentata al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta delibera di cui all'art. 2 bis comma 1, indicando la tipologia di scuola di specializzazione prescelta.**
- 2. E' condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione la sottoscrizione del contratto di formazione di cui all'articolo 2 bis.**
- 3. Il Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, verificata la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla presente normativa, comunica al richiedente l'accoglimento ovvero il rigetto della richiesta entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.**
- 4. Nel caso in cui più partecipanti concorrano ai posti previsti dalla delibera di cui all'art. 2 bis comma 1, per la medesima tipologia di scuola di specializzazione, l'assegnazione degli stessi è effettuata secondo la graduatoria stilata a seguito del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione medica.**





### Emendamento abrogativo articolo 3

L'articolo 3 è abrogato

### Emendamento abrogativo articolo 4

L'articolo 4 è abrogato

### Emendamento abrogativo articolo 5

L'articolo 5 è abrogato

### Emendamento modificativo articolo 6

#### Art. 6

(Cause di decadenza dalla ~~borsa di studio~~)


1. Costituisce causa di decadenza dalla ~~borsa di studio~~ **procedura disciplinata dalla presente normativa:**

- a) ~~l'interruzione del corso di specializzazione per un periodo superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi non dovuta a gravidanza o malattia o altri casi di forza maggiore debitamente comprovati;~~
- b) ~~il mancato superamento degli esami previsti all'interno di ogni singolo anno accademico;~~
- e) ~~il venir meno per qualsivoglia motivo, in capo al beneficiario, della qualità di partecipante al corso di specializzazione in relazione al quale la borsa di studio è stata erogata.~~

- **il venir meno per qualsivoglia motivo, in capo al beneficiario, della qualità di partecipante al corso di specializzazione in relazione al quale la borsa di studio è stata erogata;**
- **l'inadempimento da parte del medico in formazione specialistica degli obblighi definiti dalle Scuole di Specializzazione delle Università con le quali la Repubblica di San Marino ha sottoscritto appositi accordi di collaborazione e/o intese specifiche ai sensi del superiore art. 1.**

2. In caso di decadenza dalla ~~borsa di studio~~ il beneficiario è tenuto a rimborsare integralmente il contributo ~~percepito~~ **fino a quel momento erogato in suo favore dall'Istituto per la Sicurezza Sociale ai sensi dell'articolo 2**, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione **del provvedimento di decadenza adottato dal Comitato Esecutivo Istituto per la Sicurezza Sociale.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO





SECRETARIA DI STATO  
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,  
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

~~3. Il provvedimento di decadenza dalla borsa di studio viene adottato dal Comitato Esecutivo ISS su segnalazione dell'Ufficio Affari Generali; avverso lo stesso è possibile presentare ricorso in opposizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione avanti il medesimo organo deliberante, il quale deve pronunciarsi sul ricorso stesso entro i successivi trenta giorni.~~

~~4. Contro quest'ultima decisione è ammesso il ricorso giurisdizionale di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68 nel termine di sessanta giorni ivi previsto.~~

~~5. L'esperimento del ricorso in opposizione di cui al comma 3 è condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo.~~

**3. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.**


EMENDAMENTO MODIFICATIVO ART. 7  
Art.7

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri finanziari **di cui all'art. 2 comma 1** saranno anticipati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante imputazione sul Capitolo in partita di giro N.8070 - "Anticipazioni di cassa varie" - e poi recuperati come previsto nell'articolo 2 **dagli articoli 2 ter e 6.**

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omagnano, 20 - 47890 San Marino  
[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)



Tel. +378 (0549) 883041  
Fax +378 (0549) 883044